



Sent. n. 59/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Sigg.ri Magistrati

dott. Pasquale Fava Presidente f.f.

dott.ssa Benedetta Cossu Consigliere

dott. Giovanni Guida Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di conto iscritto al n. 79984, promosso, a seguito del parere contrario della Procura regionale alla relazione di discarico n. 5/2023, relativa al conto giudiziale n. 51835 reso dall'Agente Contabile LOMBARDI OMAR presso il Comune di Viterbo avente ad oggetto "Comune di Viterbo - Buoni Carburante - Periodo di gestione 2020";

uditi, nella pubblica udienza del 5 ottobre 2023, il relatore, cons. Giovanni Guida, il Procuratore Regionale nella persona del V.P.G. dott.ssa Maria Teresa D'Urso.

Premesso in fatto

1. Con la relazione di discarico n. 5/2023 il magistrato relatore ha riferito sul conto n. 51835 reso dall'Agente Contabile LOMBARDI OMAR presso il Comune di Viterbo avente ad oggetto "Comune di Viterbo - Buoni Carburante - Periodo di gestione 2020", rilevando che non sono emerse ipotesi di addebito e proponendo, quindi, l'approvazione del conto e il discarico dell'agente contabile.

2. La Procura regionale ha espresso contrario avviso alla suddetta relazione di discarico, rilevando che:

- tra la documentazione allegata al conto acquisita al sistema Giudico risulta presente la risposta dell'Ente n. 125587 del 27.10.2022 alla nota istruttoria della Sezione, in cui il Responsabile del Servizio Finanziario ha dichiarato che "non risultano agli atti verifiche ordinarie/straordinarie da parte del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Viterbo in merito alla gestione in oggetto";
- nella stessa nota si afferma altresì che "non risultano determine di parifica dei conti giudiziali per la tipologia di agente contabile di che trattasi";
- tra la documentazione presente nella suddetta piattaforma "Giudico" non risulta disponibile alcuna

documentazione giustificativa dalla quale risulti il concreto ed effettivo impiego dei buoni carburante in trattazione, atteso che la stessa risulta avere natura ricognitiva di autodichiarazione rese dai soggetti utilizzatori dei buoni e come tale risulta idoneo a comprovare il "carico", ma non lo "scarico", consistente nella reale ed effettiva utilizzazione degli automezzi in uso all'Amministrazione per finalità pubbliche, in assenza di ricevute regolarmente timbrate e firmate dal gestore del distributore di carburanti attestanti l'avvenuta erogazione del carburante, la tipologia dello stesso, il relativo importo a fronte di quanto erogato, la data di rifornimento e la targa del mezzo rifornito.

2.1. In vista dell'odierna udienza, la Procura ha depositato una memoria conclusionale, nella quale, nel confermare le motivazioni già espresse nel richiamato parere contrario, ha precisato che in atti non risulta documentazione giustificativa idonea a comprovare lo "scarico", ricordando al riguardo come "in materia di gestione buoni carburante, attesa la natura eminentemente documentale del giudizio sui conti a materia (art. 626 ult. co. R.D. 827/1924), è evidente che unico

valido titolo di discarico è una ricevuta del gestore (fiscale o di altro tipo) della pompa di servizio che attesti la tipologia di fornitura resa con le precisazioni infraindicate (cfr. per tutte sentenza Corte dei conti Sez. Giurisdizionale Calabria n. 116 del 20.05.2022)". Considerato che, ad avviso della procura, la documentazione istruttoria non risulta idonea "a comprovare anche l' utilizzazione dei buoni carburante in oggetto 'per finalità pubbliche', atteso che quest'ultime vanno provate attraverso attestazione delle mansioni effettuate, nell'interesse dell'Ente locale, dal dipendente utilizzatore del mezzo in 'servizio esterno' nei periodi successivi a ciascun rifornimento di carburante", si rileva "che costituisce ammanco la somma per cui non è fornita dall'Agente contabile una prova giuridicamente valida dell'avvenuta corretta spendita ovvero del discarico". Alla luce di tali elementi la procura conclude "per la declaratoria di irregolarità della gestione del conto giudiziale" oggetto del presente giudizio.

3. All'udienza del 5 ottobre 2023 non è comparso né ha presentato memorie e/o documentazione giustificativa ulteriore l'agente contabile, né è comparso alcun rappresentante del Comune di Viterbo.

Il rappresentante della Procura, nell'illustrare le conclusioni già rassegnate negli atti scritti, ha precisato che, in assenza in atti di deduzioni e difese da parte dell'agente contabile, si invoca l'addebito a carico di quest'ultimo dell'importo indicato in atti. Conseguentemente, la causa è stata posta in decisione.

Considerato in diritto

1. Il Collegio, alla luce della documentazione istruttoria in atti, che l'agente contabile - a cui risulta essere stato regolarmente notificato, in mani proprie, il decreto di fissazione d'udienza con i relativi allegati in data 26 aprile 2023 - non comparso all'odierna udienza e in vista della quale non ha ritenuto di integrare, non può che condividere le osservazioni formulate dalla Procura erariale, in ordine all'irregolarità della gestione posta in essere da Omar Lombardi in relazione all'erogazione dei buoni carburante, nel corso dell'esercizio 2020, per il rifornimento dei veicoli del Comune di Viterbo.

2. Come, infatti, diffusamente argomentato dalla Procura nel motivare l'avviso contrario alla gestione in esame e nella memoria predisposta per l'odierna udienza, nella documentazione in atti non

è presente documentazione idonea a dimostrare lo "scarico" dei buoni carburante, ovvero l'effettiva utilizzazione degli stessi per automezzi in uso all'amministrazione per finalità pubbliche, non essendo a ciò idonei i registri "di consegna buoni carburante" (All. E della risposta istruttoria del Comune di Viterbo prot. n. 125587/2022), in quanto si sostanziano in mere dichiarazioni da parte dei conducenti dei veicoli comunali di aver ritirato dall'agente contabile il numero di buoni indicati. Risulta, invece, del tutto assente documentazione giustificativa attestante la concreta erogazione del carburante sui mezzi indicati, quali le ricevute del gestore della pompa di benzina, attestanti la tipologia di carburante, l'importo di carburante erogato, la data di rifornimento e la targa dell'autovettura rifornita.

3. Al riguardo giova ricordare come la giurisprudenza di questa Corte abbia chiarito che *«attesa la natura eminentemente documentale del giudizio sui conti a materia (art. 626 ult. co. R.D. 827/1924) e premesso che la consegna del buono presuppone la fornitura del carburante, è evidente che unico valido titolo di discarico è una ricevuta del gestore (fiscale o di altro tipo) della pompa di*

servizio che attesti la fornitura resa, laddove nessun valore probatorio può essere ascrivito alle dichiarazioni del conducente dell'automezzo il quale sarebbe chiamato a compilare il buono dando indicazione di una serie di dati (targa della vettura, data del rifornimento, importo del rifornimento e relativo chilometraggio). L'avvenuta auto compilazione del modulo da parte del conducente della vettura, senza alcun riscontro (nemmeno un mero timbro apposto dal distributore di carburante sotto la ricevuta o buono autorizzativo che indichi il mezzo rifornito di carburante) da parte di chi ha effettuato il rifornimento, non costituisce una prova giuridicamente valida della circostanza che il buono sia stato effettivamente utilizzato ai fini dichiarati, attesa la sua natura di mera dichiarazione di scienza non qualificabile né come quietanza (per non essere stata resa da un soggetto qualificabile alla stregua di creditore), né come confessione stragiudiziale (per non avere ad oggetto fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all'altra parte)» (Sez. giur. Calabria, sentenza n. 116/2022).

4. Conseguentemente deve ritenersi che, in assenza di documentazione giustificativa attestante

l'effettivo avvenuto rifornimento di carburante, le relative somme indicate nel conto giudiziale in esame costituiscano un ammanco e l'agente contabile non può essere discaricato, ma deve essere condannato alla restituzione, in favore del Comune di Viterbo della somma - corrispondente ai 246 buoni carburante erogati nel corso del 2020 - di € 12.300,00, oltre agli interessi legali dalla data di liquidazione della predetta somma e fino all'effettivo soddisfo.

5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza. Pertanto, devono essere addebitate all'agente contabile, e si liquidano come da nota segretariale in calce.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regione Lazio, definitivamente pronunciando:

- dichiara irregolare il conto giudiziale indicato in epigrafe;
- condanna l'agente contabile al pagamento di euro 12.300,00 (Euro dodicimilatrecento/00) a favore del Comune di Viterbo, oltre interessi legali dalla data del pagamento e sino al soddisfo.

Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali che si liquidano come da nota

segretariale in calce.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 5
ottobre 2023.

Il Magistrato estensore

Il Presidente f.f.

Giovanni Guida

Pasquale Fava

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 15 febbraio 2024

Il Dirigente

Luciana Troccoli

f.to digitalmente

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
SEGRETARIA

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del
presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € **80,00 (ttanta/00)**

Il Dirigente
Dott.ssa Luciana Troccoli
F.to digitalmente